



CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE N. 132

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa della Consigliera Rizzotto

**DISCIPLINA E PROMOZIONE DEI PRODOTTI DE.CO. E
ISTITUZIONE DEL REGISTRO REGIONALE DE.CO.**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 14 marzo 2022.

DISCIPLINA E PROMOZIONE DEI PRODOTTI DE.CO. E ISTITUZIONE DEL REGISTRO REGIONALE DE.CO.

Relazione:

La cucina e le tradizioni legate ai territori sono probabilmente uno dei veicoli più noti, in Italia, per rimarcare la tipicità del territorio.

Una tipicità che assume una funzione ancora più importante nel contesto della globalizzazione che da anni è un elemento incontestabilmente caratterizzante la nostra società, le nostre economie e che finisce, inesorabilmente, per standardizzare i processi dei prodotti che ogni giorno consumiamo.

È proprio in questo contesto che il prodotto tipico diventa un elemento strategico per esaltare la storia di un territorio e la sua realtà economica e produttiva, divenendo in tal modo fattore di nicchia che caratterizza e contraddistingue un'area rispetto a tutte le altre.

La presente proposta di legge ha quindi lo scopo di posizionarsi nel contesto della tutela di queste tradizioni locali che sono legate a prodotti di elevata qualità, laddove emerge l'esistenza di un forte interesse dei Comuni alla conservazione di prodotti che si identificano con gli usi e quindi con le tradizioni locali che fanno parte della cultura popolare locale.

La De.Co., Denominazione comunale, è in questo senso una identificazione collettiva, di proprietà dei Comuni, ma che può essere utilizzata da quei produttori territoriali che condividono quel sistema di produzioni che rispetta le tradizioni locali. La De.Co. dimostra l'origine locale del prodotto, ne racconta e fissa la sua composizione e ne garantisce gli ingredienti ai produttori del territorio e ai consumatori.

Non a caso, esistono già esperienze simili, anche in altre Regioni, di promozione delle tradizioni e delle attività promosse dai Comuni finalizzate a tutelare le tipicità locali promuovendole a fini turistici.

È però strategico, nell'ovvio rispetto dell'autonomia degli enti locali, stabilire delle disposizioni di base che possano essere replicate dai Comuni che intendono dotarsi di strumenti deliberativi e disciplinari finalizzati ad attribuire la Denominazione comunale a beni e prodotti con caratteristiche di originalità e tradizione legata alla produzione agricola, artigianale ed enogastronomica.

La Denominazione Comunale rappresenta infatti la carta d'identità di un prodotto, un'attestazione che lega in maniera anagrafica un prodotto/produzione al luogo storico di origine, tanto che questo è un orientamento consapevole che molti Comuni d'Italia hanno concepito come strumento di salvaguardia delle proprie produzioni e di sviluppo del proprio territorio.

Attraverso l'istituzione della De.Co., ogni Comune, quindi, può conseguire importanti obiettivi in ambito economico e sociale, dal rilanciare e valorizzare la produzione locale legata all'agroalimentare, all'enogastronomia all'artigianato così come alla cultura popolare presente sul territorio piuttosto che alla promozione del territorio attraverso le sue specificità produttive fino alla salvaguardia del patrimonio culturale e delle tradizioni locali dai processi di globalizzazione.

Si tratta pertanto di uno strumento per sviluppare marketing territoriale, sottolineando ancor di più la identità riconosciuta a un prodotto territoriale locale.

Il presente progetto di legge prevede che tutta la disciplina delle De.Co. avvenga nel rispetto della normativa dell'Unione europea e statale, in modo da non intaccare le speciali disposizioni di settore le quali attengono alla protezione delle indicazioni geografiche protette e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

L'articolo 1 della presente proposta di legge definisce le finalità della norma, ovvero l'istituzione delle denominazioni comunali (De.Co.) quale strumento efficace per proteggere prodotti e tradizioni legate a un particolare territorio. Il primo articolo promuove altresì la conoscenza, mediante il Registro regionale, dei Comuni con prodotti De.Co.; le De.Co. sono disciplinate ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), senza in alcun modo interferire con gli scopi e con l'ambito di applicazione del sistema comunitario di tutela DOP, IGP e STG.

All'articolo 2, invece, sono elencate le definizioni utilizzate nella proposta di legge, a partire da quella della stessa De.Co., Denominazione comunale, deliberata e contrassegnata dal Comune che attesta il legame fortemente identitario di un prodotto con quel territorio comunale, la quale non costituisce un marchio di qualità o di certificazione ma strumento di identificazione e valorizzazione turistico culturale locale.

Il terzo articolo disciplina il Registro regionale De.Co. dove sono iscritti i Comuni e i relativi prodotti De.Co. che hanno ottenuto la denominazione nonché le aziende e tutte le forme associative, comitati, consorzi che effettuano le produzioni a denominazione comunale; viene inoltre previsto l'istituzione di un logo distintivo per le diverse categorie di prodotti De.Co. iscritti al Registro, quale strumento di valorizzazione.

L'articolo 4 stabilisce che spetta alla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, emanare apposito regolamento di iscrizione al Registro regionale De.Co., definendo la struttura amministrativa regionale competente alla tenuta del Registro, le sezioni e i campi informativi del Registro, le modalità di tenuta e gli adempimenti per l'iscrizione dei prodotti De.Co., i requisiti minimi ai fini dell'iscrizione, i caratteri tecnici e dimensionali standard per i singoli loghi nonché le linee guida sui requisiti minimi per conseguire il riconoscimento dei prodotti De.Co..

L'articolo 5 stabilisce come i prodotti De.Co. iscritti nel Registro regionale De.Co. godano di sostegno anche nell'ambito degli strumenti di programmazione e promozione previsti dall'ordinamento regionale, mentre il sesto articolo prevede che la Giunta regionale trasmetta alla commissione consiliare competente, con cadenza biennale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge che valuti gli obiettivi raggiunti e le criticità emerse nonché i dati ricognitivi sui prodotti iscritti nel Registro e le iniziative di promozione dei prodotti De.Co.

L'articolo 7 indica la copertura finanziaria per l'attuazione della legge mentre l'ottavo ed ultimo articolo stabilisce nel giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto l'entrata in vigore della norma.

DISCIPLINA E PROMOZIONE DEI PRODOTTI DE.CO. E ISTITUZIONE DEL REGISTRO REGIONALE DE.CO.

Art. 1 - Finalità.

1. La Regione promuove e sostiene le denominazioni comunali di seguito De.Co., quale strumento per concorrere a valorizzare il territorio attraverso la salvaguardia delle produzioni agroalimentari ed enogastronomiche locali, nonché delle espressioni delle sue specificità storico culturali e di un patrimonio di tradizioni e saperi locali.

2. Nel rispetto della normativa dell'Unione europea e statale, la Giunta regionale promuove la conoscenza, mediante il Registro regionale De.Co., dei prodotti De.Co. come individuati dai Comuni del cui territorio costituiscono espressione e patrimonio, ai sensi del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Art. 2 - Definizioni.

1. Ai sensi della presente legge si intende per:

- a) De.Co.: la denominazione comunale, individuata dal Comune che attesta il legame fortemente identitario di un prodotto De.Co. con il territorio comunale; questa denominazione non costituisce marchio di qualità o di certificazione ma strumento di identificazione e valorizzazione turistico culturale locale;
- b) Prodotto De.Co.: un prodotto agroalimentare o eno-gastronomico, un prodotto artistico o artigianale, una ricetta della tradizione locale, una festa, fiera o sagra di ricorrenza storica o una tecnica particolare di coltivazione, allevamento o pesca, tipici del territorio di riferimento;
- c) Registro regionale De.Co.: il registro di cui all'articolo 3 nel quale sono iscritti i Comuni con prodotti De.Co. e i relativi prodotti De.Co., nonché i soggetti cui sono riconducibili i prodotti De.Co. e altre informazioni identificative sulle De.Co.;
- d) Regolamento di iscrizione al Registro regionale De.Co.: il regolamento di cui all'articolo 4 che definisce le procedure per il riconoscimento delle De.Co. nonché per l'iscrizione al Registro regionale De.Co. di cui all'articolo 3.

Art. 3 - Registro regionale De.Co..

1. È istituito il Registro regionale De.Co., di seguito Registro, all'interno del quale sono iscritti i Comuni e i relativi prodotti De.Co. che hanno ottenuto il riconoscimento, nonché i soggetti giuridici, a titolo individuale o in forma associativa cui sono riconducibili i prodotti De.Co., con ogni informazione utile all'individuazione delle specifiche caratteristiche dei prodotti e della localizzazione e dell'estensione del territorio di riferimento.

2. La Giunta regionale individua un logo distintivo per le diverse categorie di prodotti De.Co. iscritti al Registro, quale strumento di loro identificazione e valorizzazione e ne disciplina le modalità di utilizzo anche nella attività informativa e comunicazionale.

Art. 4 - Regolamento regionale di iscrizione al Registro regionale De.Co..

1. Entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, approva il

regolamento regionale di iscrizione al Registro regionale De.Co, di seguito Regolamento.

2. Il Regolamento di cui al comma 1 dispone in ordine a:

- a) individuazione della struttura amministrativa regionale competente alla tenuta del Registro, definendone le modalità;
- b) definizione della strutturazione del Registro e della sua articolazione in sezioni per le diverse tipologie di prodotti De.Co. ed i rispettivi campi informativi di cui le diverse sezioni sono corredate;
- c) modalità per l'iscrizione di prodotti De.Co. già riconosciuti e disciplinati dai singoli Comuni alla data di entrata in vigore della presente legge e le soluzioni di raccordo e di armonizzazione con gli esistenti regolamenti comunali di istituzione dei prodotti De.Co.;
- d) requisiti minimi, adempimenti e procedure ai fini dell'iscrizione al Registro dei prodotti De.Co. nonché dei soggetti o degli enti e delle informazioni di cui all'articolo 3;
- e) linee guida sui requisiti minimi per conseguire il riconoscimento di prodotti De.Co.;
- f) caratteri tecnici e dimensionali per i loghi distintivi dei diversi prodotti De.Co..

3. Non possono essere inclusi nel Registro regionale De.Co. i prodotti oggetto di riconoscimento nell'ambito della disciplina del sistema comunitario di tutela delle produzioni nonché i prodotti inseriti nell'elenco di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della l. 27 dicembre 1997, n. 449"; nel caso di sopravvenuto riconoscimento di un prodotto De.Co., ai sensi della sopracitata normativa, la iscrizione al registro decade automaticamente.

Art. 5 - Promozione dei prodotti De.Co..

1. La Giunta regionale, anche nell'ambito degli strumenti di programmazione e promozione previsti dall'ordinamento regionale, attua programmi ed iniziative di carattere regionale per la conoscenza e la valorizzazione dei prodotti DE.CO., così come individuati dalla presente legge.

2. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce le tipologie di spesa ammissibili per la concessione dei contributi per le iniziative di cui al comma 1 nonché per iniziative di sostegno a filiere che includono nella propria offerta i prodotti De.Co. nonché le modalità di concessione, rendicontazione ed eventuale revoca.

Art. 6 - Clausola valutativa.

1. La Giunta regionale, trasmette alla commissione consiliare competente, con cadenza biennale, una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge, contenente, in particolare, le seguenti informazioni:

- a) dati ricognitivi sui prodotti iscritti nel Registro, suddivisi per tipologie e territori di riferimento;
- b) iniziative di promozione dei prodotti De.Co. attuate ai sensi dell'articolo 5.

Art. 7 - Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati in euro 40.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 14 "Sviluppo economico e competitività" - Programma 02 "Commercio-reti distributive-tutela dei consumatori" - Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 20 dicembre 2021, n. 36 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024.

Art. 8 - Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto.

INDICE

Art. 1 - Finalità.....	3
Art. 2 - Definizioni.....	3
Art. 3 - Registro regionale De.Co.....	3
Art. 4 - Regolamento regionale di iscrizione al Registro regionale De.Co.....	3
Art. 5 - Promozione dei prodotti De.Co.....	4
Art. 6 - Clausola valutativa.....	4
Art. 7 - Norma finanziaria.....	5
Art. 8 - Entrata in vigore.....	5